

Zeitschrift: Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK = Mensuration, photogrammétrie, génie rural

Herausgeber: Schweizerischer Verein für Vermessung und Kulturtechnik (SVVK) = Société suisse des mensurations et améliorations foncières (SSMAF)

Band: 88 (1990)

Heft: 1

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

3. Lavori sul terreno

Il candidato deve eseguire lavori pratici nelle discipline 1 e 2.

Triangolazione, fotogrammetria, piano corografico, raggruppamento terreni

4.1 Triangolazione

Il candidato deve dimostrare di possedere le conoscenze di base della triangolazione.

4.2 Fotogrammetria

Il candidato deve dimostrare di possedere le conoscenze di base in merito all'utilizzazione della fotogrammetria e deve inoltre descrivere lo svolgimento organizzativo.

4.3 Piano corografico

Il candidato deve conoscere e spiegare le nozioni fondamentali dell'allestimento e della tenuta a giorno del piano corografico.

4.4 Raggruppamento terreni

Il candidato deve conoscere le nozioni fondamentali di un raggruppamento di terreni agricoli e boscati, come pure mettere in evidenza le connessioni dei caratteri tecnici tra il raggruppamento e la misurazione particolare.

5. Lingua ufficiale, civica, formazione degli apprendisti e conduzione aziendale

5.1 Lingua ufficiale

Il candidato deve:

- scrivere una composizione su un tema proposto scegliendo fra 2 o 3 suggerimenti o
- redigere un rapporto in merito a un avvenimento presentato.

Vengono giudicati contenuto, struttura e articolazione così come la correttezza stilistica e la linguistica dei lavori.

5.2 Civica

Il candidato deve conoscere le principali istituzioni statali svizzere.

5.3 Formazione degli apprendisti e conduzione aziendale

Il candidato deve saper commentare i principi fondamentali della formazione professionale, essere informato sulle condizioni di lavoro nel settore delle misurazioni, citare i principi della formazione degli apprendisti, come pure descrivere le linee fondamentali della conduzione aziendale.

7 Note

Art. 18 Risultato

¹ La Commissione esaminatrice e i periti che hanno svolto l'esame ne rilevano i risultati.

² Le prestazioni sono apprezzate con le note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie che mezzi punti.

Nota qualificazioni

- | | |
|---|---|
| 6 | qualitativamente e quantitativamente molto bene |
| 5 | bene |
| 4 | corrispondente alle esigenze minime |
| 3 | debole, incompleto |
| 2 | molto debole |
| 1 | non utilizzabile o non completato |

³ Ogni materia d'esame può essere suddivisa in punti di valutazione fissati dalla Commissione esaminatrice. Per ogni punto di valutazione è assegnata una nota secondo il capoverso 2. La nota della materia d'esame

è la media delle note dei singoli punti ed è arrotondata a un decimale.

⁴ Il risultato dell'esame è espresso con una nota complessiva. Questa è la media delle note delle diverse materie d'esame ed è arrotondata a un decimale.

⁵ La Commissione esaminatrice, gli altri periti e i rappresentanti dell'UFIAML si riuniscono in seduta dopo la conclusione dell'esame per raccogliere i risultati dell'esame e per decidere in merito al conferimento dell'attestato professionale.

⁶ Le note ottenute nelle singole materie d'esame e la nota finale sono riportate in un certificato d'esame. Il certificato d'esame deve essere firmato dal presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice e consegnato al candidato. Una copia di ogni certificato d'esame è conservata agli atti.

⁷ Il candidato ha diritto a consultare il lavoro d'esame, ma non a che gli siano rimessi in mano propria e copiati. La visione avviene in presenza di un membro della commissione d'esame.

8 Condizioni per la riuscita o la ripetizione dell'esame

Art. 19 Riuscita dell'esame

L'esame è superato se la nota finale e la nota nella materia d'esame 1 è almeno 4,0; inoltre può essere ottenuta una nota inferiore a 4,0 in non più di due delle altre materie ed in nessuna materia una nota sotto il 2,0.

Art. 20 Slealtà

Se un candidato ha conseguito l'ammissione all'esame fornendo indicazioni false o incomplete, o se usa mezzi vietati all'esame, la Commissione esaminatrice può dichiarare suo esame non superato.

Art. 21 Ripetizione dell'esame

¹ Chi non ha superato l'esame, sarà ammesso al più presto dopo un anno, a un secondo esame. Se anche il secondo esame non è superato, il candidato può presentarsi al più presto dopo tre anni dal primo esame a un terzo e ultimo esame.

² Il secondo esame verte soltanto sulle materie per le quali al primo esame è stata raggiunta almeno la nota 5, il terzo esame invece verte su tutte le materie del secondo esame.

³ La tassa d'esame è fissata di caso in caso dalla Commissione esaminatrice, nell'ambito della tassa normale e tenuto conto della portata dell'esame.

9 Attestato professionale e titolo

Art. 22 Conferimento

¹ Se il candidato ha superato l'esame, l'UFIAML gli conferisce l'attestato professionale. Il documento è firmato dal direttore dell'UFIAML e dal presidente della Commissione esaminatrice.

² I nomi dei titolari dell'attestato professionale sono pubblicati dall'UFIAML e riportati in un registro a disposizione del pubblico.

Art. 23 Titolo

L'attestato professionale autorizza il titolare a portare il titolo di:

«Tecnico catastale con attestato professionale federale».
«Technicien-géomètre avec brevet fédéral».

«Vermessungstechniker mit eidgenössischem Fachausweis».

Art. 24 Revoca dell'attestato professionale

¹ Su proposta della Commissione esaminatrice, l'UFIAML può revocare l'attestato professionale ottenuto in maniera illegale. E riservato il perseguimento penale.

² La decisione dell'UFIAML può essere impugnata, entro 30 giorni dall'intimazione, presso il Dipartimento federale dell'economia pubblica che decide definitivamente.

10 Vie di ricorso

Art. 25

Il candidato può ricorrere entro 30 giorni presso l'UFIAML contro le decisioni della Commissione esaminatrice. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e la loro motivazione.

² L'UFIAML decide in prima istanza in merito ai ricorsi. La sua decisione può essere impugnata, entro 30 giorni dalla intimazione, presso il Dipartimento federale dell'economia pubblica che decide definitivamente.

³ Se il ricorso è respinto, le spese della procedura sono a carico del ricorrente.

11 Indennità e spese d'esame

Art. 26 Indennità

Le indennità dei membri della Commissione esaminatrice e dei periti sono fissate dall'autorità preposta all'esame.

Art. 27 Spese d'esame

¹ L'autorità preposta all'esame regola in un accordo le spese rimanenti, dopo deduzione della tassa d'esame, dei contributi federali e delle eventuali allocazioni.

² Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentato all'UFIAML un conteggio dettagliato con allegati i giustificativi.

12 Disposizioni finali

Art. 28 Computo di esami svolti prima dell'entrata in vigore del regolamento

La Commissione d'esame decide, in ogni singolo caso, in merito alla portata dell'esame per i tecnici catastali dell'ordinamento anteriore che desiderano conseguire l'attestato professionale secondo il presente regolamento.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

SSCRG, GL SSCRG, ASTC, ATS-GP MGR, Soletta, 25.11.88.

Il presente regolamento è approvato:

Berna, il 13.4.89

Dipartimento federale dell'economia pubblica J.-P. Delamuraz

Haben Sie den
Stellenanzeiger
schon gelesen?